

DECRETO LEGGE
«LIQUIDITA'»

Ulteriori proroghe
dei termini per i
versamenti fiscali e
contributivi e per gli
altri adempimenti
fiscali

Premessa

Con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- ◇ i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ◇ gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:

- ◇ ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ◇ ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.



Ulteriore
differimento
versamenti

Differimento per TUTTI dei versamenti

L'art. 60 del Decreto Italia aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti in scadenza il 16.3.2020.

Con il decreto di cui in oggetto, viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

- ◇ Tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- ◇ Il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- ◇ Il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- ◇ Il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- ◇ I versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di Euro

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- ◇ Alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ◇ All'IVA;
- ◇ Ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di Euro

La sospensione dei suddetti versamenti:

- ◇ Nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- ◇ Nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di Euro

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' DALL'1.4.2019

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:

- ◇ Hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ◇ Hanno intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di Euro

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◇ In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ◇ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di Euro

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020** (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- ◇ Alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ◇ All'IVA;
- ◇ Ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di Euro

La sospensione dei suddetti versamenti:

- ◇ Nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- ◇ Nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori 50 milioni di Euro

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' DALL'1.4.2019

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:

- ◇ Hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ◇ Hanno intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di Euro

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◇ In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ◇ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti residenti o con sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza

Ai sensi dell'art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei **versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020** nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- ◇ Che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- ◇ **A prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente.**

La sospensione dei versamenti IVA:

- ◇ Nel mese di **aprile 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- ◇ Nel mese di **maggio 2020**, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◇ In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ◇ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono attività in settori
maggiormente colpiti dall'emergenza

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che **operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria** (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), **resta ferma la sospensione dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020**, dei termini relativi:

- ◆ Ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ◆ Agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei versamenti IVA nel mese di Aprile 2020

I soggetti in esame possono quindi beneficiare anche della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- ◇ almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- ◇ almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- ◇ almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA nel mese di maggio 2020

I soggetti in esame potranno beneficiare, inoltre, delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l'IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- ◇ almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- ◇ almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- ◇ almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◇ In un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- ◇ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono più attività

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate, qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell'art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◇ In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ◇ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Enti non commerciali

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ◆ ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI


I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- ◆ Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Riassumendo ...

TUTTI I
CONTRIBUENTI



Proroga al 16.4.2020 di tutti i versamenti fiscali e previdenziali scadenti al 16.03.2020 senza l'applicazione di sanzioni.

SOGGETTI CON RICAVI O
COMPENSI DEL 2019 FINO A 50
MILIONI DI EURO



Possibilità di differire:

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- I termini dei versamenti relativi all'IVA

In scadenza ad Aprile e Maggio



SE E SOLO SE:

Nei mesi di Aprile e Maggio 2020 abbiano subito una riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.



I versamenti sospesi vanno effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 30.06.2020
- Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

**SOGGETTI CON RICAVI O
COMPENSI DEL 2019 SUPERIORI A
50 MILIONI DI EURO**

Possibilità di differire:

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
 - Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
 - I termini dei versamenti relativi all'IVA
- In scadenza ad Aprile e Maggio

SE E SOLO SE:

Nei mesi di Aprile e Maggio 2020 abbiano subito una riduzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi vanno effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 30.06.2020
- Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE
OPERATIVA NELLE PROVINCE DI
BERGAMO, BRESCIA, CREMONA,
LODI E PIACENZA

→ Possibilità di differire i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza ad Aprile e Maggio a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente.

↓
SE E SOLO SE:

Nei mesi di Marzo e Aprile 2020 hanno subito una riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

↓
I versamenti sospesi vanno effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 30.06.2020
- Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITA' IN SETTORI
MAGGIORMENTE COLPITI
DALL'EMERGENZA

Possibilità di differire:

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- I termini dei versamenti relativi all'IVA

In scadenza dal 02.03.2020 fino al 30.04.2020

SE E SOLO SE:

Nel mese di Marzo hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta pari:

- Ad almeno il 33% in caso di ricavi o compensi fino a 50MLN di Euro;
- Ad almeno il 50% in caso di ricavi o compensi superiori a 50MLN di Euro
- Ad almeno il 33% se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019

I versamenti sospesi vanno effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 31.05.2020
- Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

FEDERAZIONE SPORTIVE
NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA, ASSOCIAZIONE E
SOCIETA' SPORTIVE

ENTI NON COMMERCIALI,
COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO
SETTOR E GLI ENTI RELIGIOSI
CIVILMENTE RICONOSCIUTI, CHE
SVOLGONO ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE E NON IN
REGIME D'IMPRESA

Possibilità di differire:

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;

In scadenza dal 02.03.2020 fino al 31.05.2020

I versamenti sospesi vanno effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 30.06.2020
- Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020



PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Non risultano sospesi i versamenti delle ritenute di lavoro autonomo.



Semplificazione per
il versamento
dell'imposta di
bollo sulle fatture
elettroniche

L'art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all'art. 17 co. 1-*bis* del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).

Viene infatti stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- ◊ Per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250,00 euro;
- ◊ Per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:

- ◇ se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
- ◇ se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

- ◇ il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
- ◇ il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell'anno successivo.

SC

STUDIO CAGNOLI
COMMERCIALISTI - REVISORI DEI CONTI

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.